



ATA Rifiuti 4 - FERMO Assemblea Territoriale D'Ambito n. 4

Largo Don Gaspare Morello, 2-4 63900 Fermo - c/o Provincia di Fermo
C. F.: 90068890442 – p.e.c.: ata4fermo@emarche.it

ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 11-07-2024

OGGETTO: Delibere ARERA nn. 443/2019, 363/2021 e 389/2023 - Validazione PEF 2024-2025 Comune di Sant'Elpidio a Mare

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Fermo è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” ed è costituita dall'associazione della Provincia di Fermo e dei Comuni in essa ricadenti;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della provincia di Fermo e della Provincia medesima, della “*Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Fermo*”, l'ATA 4 si è formalmente insediata in data 14 aprile 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Convenzione istitutiva dell'Ente, l'ATA 4 è Ente di diritto pubblico al quale “*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000*”;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea dell'Ata dell'ambito territoriale ottimale 4 Fermo, approvato con deliberazione n. 1/2018 e s.m.i.;

Rilevato che l'Ata, intesa come Ente Territorialmente competente (ETC), ai sensi dell'Art. 6 “*Procedura di approvazione*” comma 6.3 della Delibera Arera n. 443 del 2019” è il soggetto preposto alla validazione del PEF, infatti l'ETC verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario;

Ricordato che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato dal 2019 i criteri per la determinazione del metodo tariffario rifiuti (MTR) attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- la Deliberazione 443/2019/R/RIF “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (allegato A) ed in particolare:
 - ✓ l'art. 1 “Ambito di applicazione”;

- ✓ l'art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario”;
 - ✓ l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale”;
 - ✓ l'art. 7 “Procedura di approvazione”;
 - ✓ l'art. 8 “Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;
 - ✓ l'art. 9 “Meccanismi di garanzia”;
- la Deliberazione 459/2021/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
 - la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” per le detrazioni da operare sul PEF ;
 - la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale impone agli Enti territorialmente competenti l'adozione di uno degli schemi regolatori concernenti gli obblighi di qualità contrattuale tecnica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani proposti dall'Autorità e dettagliati nell'Allegato A alla Deliberazione in parola;
 - La Deliberazione ARERA 387/2023/R/ rif in merito gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
 - la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 389/2023/R/Rif “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) ” *recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;*
 - la determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 che approva gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e propone chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.:
 - la Deliberazione 7/2024/R/rif in Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e per ulteriori disposizioni attuative;
 - la Deliberazione 487/2023/R/rif di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Considerato che negli anni 2022 e 2023 vi è stato un forte incremento del costo dei fattori di produzione che determinando l'innalzamento dei **tassi di inflazione** ha portato ad un significativo impatto sulla previsione e sul costo del servizio rifiuti e che con i citati

provvedimenti ARERA ha introdotto elementi correttivi al MTR-2 al fine di tenere in debita considerazione la dinamica inflazionistica che ha caratterizzato il sistema economico italiano nel citato biennio.

Dato atto che la delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall'ARERA il 04/08/2023 definisce **le linee guida della procedura biennale di aggiornamento**, indicando la modalità con cui deve essere elaborato il nuovo PEF.

Richiamate in particolare, le disposizioni della suddetta delibera 389/2023/R:

- l'art. 3 **“Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti”** che così recita:

- al punto 3.1 conferma: *“la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale;*

- al punto 3.2, aggiunge il seguente nuovo comma 7.2 bis del MTR-2:
“7.2bis- Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a=\{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*

- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.*

- al punto 3.3, integra il comma 7.6 del MTR2 ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 prevedendo per gli anni 2024 e 2025 i seguenti tassi di inflazione: 2023 = 4,5%, 2024=8,8% e nullo per l'anno 2025.

- l'art.4 **“Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”** che :

- con il comma 4.1 stabilisce che : *“ Alla luce dell'andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei*

corrispettivi all'utenza finale, per ciascun anno $a=\{2024, 2025\}$:

a) il parametro ρ_a per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è

determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, $rpia$, e

ponendolo pari a 2,7%;

b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente

territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente $CRIa$, in

considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.”

- con il comma 4.2 introduce i seguenti nuovi commi del MTR-2:

“ a) dopo il comma 4.2 del MTR-2 è aggiunto il seguente:

4.2bis- Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno

$a=\{2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata, $rpia$, è pari a 2,7%;

b) dopo il comma 4.4 del MTR-2 è aggiunto il seguente:

4.4bis- Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno

$a=\{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρa , l'Ente

territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $CRIa$, che tenga

conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del

7%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a

quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6;

c) il comma 4.5 del MTR-2, è sostituito dal seguente:

4.5- Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- *in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.”*

Dato Atto che il limite massimo alla crescita tariffaria determinato per l'aggiornamento biennale è calcolato in ragione del valore massimo ammesso dal Metodo per il 9,6%, nel caso di specie, per effetto dell'applicazione della Metodologia Arera il valore massimo ammissibile è pari al 9,59%, il quale determina un cap di crescita dei PEF. Trattasi di un parametro di verifica / controllo oltre al quale non si può procedere alla validazione se non facendo apposita istanza ad ARERA di superamento del limite (ex art. 4.6, della Deliberazione Arera n. 363/2021).

Nel caso di specie il 9,59 % (pa) è determinato dalla seguente funzione, in applicazione dell'art. 4, del Mtr-2:

Limite di crescita pa = rpia - Xa +QLa+PGa+C116a+CRla

Coeff	2024	Riferimento
Rpia	2,70%	Art. 4.2 bis Allegato A - MTR-2
Xa	0,11%	Art. 4.2 Allegato A - MTR-2
QLa	0,00%	Art. 4.2 Allegato A - MTR-2
PGa	0,00%	Art. 4.2 Allegato A - MTR-2
C116a	0,00%	Art. 4.4 Allegato A - MTR-2
CRla	7,00%	Art. 4.4 Bis Allegato A - MTR-2
pa	9,59%	

Considerato, inoltre, che per rispettare il limite alla crescita dei PEF determinato dal suddetto parametro e/o per contenere la crescita tariffaria entro coefficienti inferiori, il metodo prevede l'utilizzo di due metodologie di contenimento dei costi efficienti, denominate detrazioni e / o rimodulazioni (rif. MTR2 - Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii) ove:

- per detrazioni si intendono Rinunce a titolo definitivo a quote di costo rendicontate dal gestore e/o dal Comune (Tool Arera foglio "IN_Detr 4.6 del_363", in applicazione dell'art. 4.6, della citata deliberazione n. 363/2021)
- per rimodulazioni quote di costo rendicontate dal gestore e/o dal Comune che non concorrono nella tariffazione TARI dell'anno di riferimento ma che vengono rinviate al futuro, potendo rientrare nel calcolo dei PEF successivi, sempre nel rispetto del limite di crescita (Tool Arera Foglio "IN_Rimd", in applicazione dell'art. 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021).

Dato Atto che la scelta tra le 2 possibilità deriva anche dalle politiche tariffarie e di bilancio

degli Enti nonché dagli accordi contrattuali con i gestori che concorrono da prassi nella determinazione della misura massima effettiva di ciascun PEF.

Richiamato, inoltre:

- il comma 4.6 della Deliberazione 363/2021 :
“[....] In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”;

- la deliberazione ARERA n. 362 del 6 ottobre 2020 “avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”, che specifica:

“[...] l’Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalle procedure competitive di scelta del gestore”.

Evidenziato che l’ATA ai fini della procedura di approvazione:

- con nota, prot n. 11 del 27/12/2023, ha indetto una riunione tecnica organizzativa, in cui sono stati invitati tutti i comuni appartenenti Ata 4 Fermo ed i gestori per fornire le indicazioni necessarie per l’aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF 2022-2025 ai sensi della Deliberazione Arera n. 389/2023;
- con successive note del 29/01/2024, Prott. dal n. 7 al n. 19 e del 30/01/2024, Prott. dal n. 20 al n. 47, ha comunicato sia ai sindaci dei Comuni dell’ATA che ai gestori, oltre alle modalità operative di caricamento/trasmisione dei dati, il termine per l’invio della documentazione indicato nella data del 29 febbraio u.s. al fine di consentire all’assemblea dell’ATA di approvare i piani economici nei tempi richiesti dalle disposizioni vigenti;

Dato Atto che:

- in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, con il decreto -legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, è stato decretato che i Comuni, per l’annualità 2024 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **dal 30 aprile al 30 giugno**, proroga approvata dalla legge di conversione del D.L. 39/2024 “ *Decreto Super bonus*”;
- con un emendamento “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l’approvazione dei PEF per il

servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato **al 20 luglio 2024**.

Ricordato che con Determina del Dirigente n°133 del 14.12.2023 è stato aggiudicato il servizio di supporto specialistico all'ATA per assolvere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione A.R.E.R.A. 03.08.2021 n. 363//R/RIF e n. 389/2023/R/Rif del 04.08.2023 alla società Media Gestum Consulting srl, avente sede legale in Via Roma n. 20-47921 Rimini (RN).

Rilevato che la documentazione trasmessa dagli Enti appartenenti all'ATA 4 Fermo e dai rispettivi Gestori del servizio, depositata agli atti, è disponibile al link assegnato ad ogni comune al momento dell'avvio del procedimento di validazione;

Considerato che i dati per la definizione dei PEF trasmessi all'ATA dai Comuni e dai Gestori, sono stati sottoposti all'istruttoria ed alle verifiche della Soc. Media Gestum Consulting, quale Advisor incaricato ad hoc dall'ATA 4 Fermo, istruttoria che è stata finalizzata ad individuare:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati trasmessi da gestori e Comuni;
- il rispetto della metodologia di calcolo previste nelle delibere ARERA n. 363//R/RIF del 03.08.2021 e n. 389/2023/R/Rif del 04.08.2023 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore e del Comune.

Rilevato altresì che, la Soc. Media Gestum Consulting srl, ha svolto le seguenti attività in merito agli elaborati trasmessi dai comuni e dai gestori consistente in:

- Verifica della trasmissione all'ATA, da parte di ogni gestore e di ogni comune per quanto di competenza, della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,
- Esame della stratificazione dei Cespiti predisposta dal Gestore per le entrate tariffarie 2024-2025;
- Verifica della rendicontazione dei costi operativi predisposta dal Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;
- Verifica Calcolo PEF (calcolo tariffa) predisposto dal Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;

Dato atto, inoltre che, per ciascun Comune, a seguito della suddetta attività è stato predisposto:

- Un data set definitivo da inviare ad ARERA contenente tutti i file che compongono il PEF 2024-2025;
- una specifica relazione all'ATA sull'attività svolta sul PEF 2024-2025, per ogni Comune, in merito all'applicazione del metodo MTR-2 aggiornato con delibera Arera n. 389/2023/R/Rif del 04.08.2023 e riguardo agli aspetti contabili, tecnici e giuridici disponibili sul link drive riportato nella tabella precedente;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 17/04/2024, immediatamente eseguibile, recante oggetto "**Gestione dei procedimenti di validazione dei Piani Economico finanziari TARI. Definizione competenza in capo al Presidente dell'Ata - modalità organizzative. Provvedimenti**", con la quale, per i motivi ivi contenuti, si è stabilito quanto segue:

“..”

1.omissis....
2. *al fine di organizzare al meglio il procedimento per l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di validazione dei PEF (sia procedimenti ordinari che di revisione straordinaria) di stabilire che:*
 - a) *termini, modalità e contenuti per la presentazione delle richieste di validazione dei PEF, dovranno essere preliminarmente e tempestivamente comunicati a cura della struttura amministrativa dell'Ata ai comuni/soggetti interessati tramite la pubblicazione di appositi avvisi all'albo pretorio dell'Ente;*
 - b) *..omissis...*
 - c) *il Provvedimento di validazione dei Pef Tari è di competenza del Presidente, previa acquisizione dell'istruttoria del consulente incaricato e del parere endoprocedimentale del Direttore;*
 - d) *il Presidente provvederà a dare comunicazione all'Assemblea dell'Ata dei provvedimenti di validazione dei Pef Tari dallo stesso adottati, normalmente nel corso della prima seduta successiva utile*

“...”

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dal gestore ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenza di questo ETC, di poter procedere per il Comune di **Sant'Elpidio a Mare** alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2024-2025;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n.27;
- la L.R. 24/2009ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 389/2023/R/Rif “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2);
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023;
- lo Statuto dell'ATA4 – Fermo approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 20.04.2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del citato art. 49 del TUEL, non comportando, di per se, il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Sulla base di quanto in precedenza premesso e considerato, propone di:

1. **Di stabilire** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. **Di prendere atto** dell'attività di supporto alla validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato dall'ATA 4 come da apposite comunicazioni ricevute via mail;
3. **Di validare ed approvare**, ai sensi delle Deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/Rif, **il Piano Economico Finanziario del comune di**

Sant'Elpidio a Mare - Link: <https://provincia.fm.it/drive/5p2o8v92i7p4>

depositato nella cartella raggiungibile al link indicato a lato del comune e costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025, corredata dalla relazione del Comune e del Gestore nonché dalla validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse, le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC), contenente, tra gli altri, l'indicazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani del quadriennio 2022-2025;
- b. modello PEF 2024-2025 di cui allo schema tipo della Determinazione ARERA n. n. 1/DTAC/2023 di approvazione del MTR-2 per il periodo regolatorio 2024-2025, redatti per il Comune di **Sant'Elpidio a Mare** dell'ATA 4 Fermo e relativi allegati;
4. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, l'importo determinato negli allegati suddetti costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di riferimento per il quadriennio 2024-2025;
5. **Di dare atto che** il presente decreto sarà disponibile presso le pagine Web del sito della Provincia di Fermo dedicate alle procedure di validazione, per ciascun Comune dell'ATA 4 Fermo, al fine dell'adozione delle deliberazioni di rispettiva competenza;
6. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente a tutti suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
7. **Di dare atto che**, come stabilito dalla citata deliberazione dell'Assemblea ATA n. 3/2024, verrà data comunicazione dei contenuti del presente decreto all'Assemblea,

nella prima seduta utile;

8. **Di pubblicare** il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia;

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in data 11 luglio 2024

Il Direttore f.f.
Arch. Laretta Cardoni

IL PRESIDENTE DELL'ATA

Premesso che all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi dell'art. 14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Fermo e dei 40 Comuni ricadenti nella stessa in data 14 aprile 2015;

Visto il documento a firma del direttore posto a fondamento del presente decreto;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento di accogliere la proposta e assumere determinazioni in merito;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica

Preso Atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile.

DECRETA DI

1. **Di stabilire che** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. **Di prendere atto** dell'attività di supporto alla validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato dall'ATA 4 come da apposite comunicazioni ricevute via mail;
3. **Di validare ed approvare**, ai sensi delle Deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/Rif, **il Piano Economico Finanziario del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Link: <https://provincia.fm.it/drive/5p2o8v92i7p4>**
depositato nella cartella raggiungibile al link indicato a lato del comune e costituiti dai seguenti elaborati:
 - a. relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 corredata dalle relazioni del Comune e del Gestore nonché dalla validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse, le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC), contenente, tra gli altri, l'indicazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani del quadriennio 2022-2025;
 - b. modello PEF 2024-2025 di cui allo schema tipo della Determinazione ARERA n. n. 1/DTAC/2023 di approvazione del MTR-2 per il periodo regolatorio 2024-2025, redatto per il Comune di **Sant'Elpidio a Mare** dell'ATA 4 Fermo e relativi allegati;
4. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, l'importo determinato negli allegati suddetti costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di riferimento per il quadriennio 2024-2025;

5. **Di dare atto che** il presente decreto sarà disponibile presso le pagine Web del sito della Provincia di Fermo dedicate alle procedure di validazione, per ciascun Comune dell'ATA 4 Fermo, al fine dell'adozione delle deliberazioni di rispettiva competenza;
6. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente a tutti suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
7. **Di dare atto che**, come stabilito dalla citata deliberazione dell'Assemblea ATA n. 3/2024, verrà data comunicazione dei contenuti del presente decreto all'Assemblea, nella prima seduta utile;
8. **Di pubblicare** il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia;

Il Presidente

Dott. Michele Orteni